



CONSORZIO COMPENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI "AREA PIOMBA FINO"

GESTIONE COMMISSARIALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 20 DEL 12 NOVEMBRE 2019

Oggetto: Ricorso al Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro – del Dott. Nicolino Luongo contro il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani "Area Piomba-Fino" – Approvazione transazione e relativo schema.

L'anno 2019, il giorno 20 del mese di Novembre, in Atri, Via Mattucci, sn, presso la sede del Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani "Area Piomba-Fino" (di seguito "Consorzio"), la Commissaria Straordinaria, Arch. Laura D'Alessandro, nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 02.11.2017, giusta D.G.R. 804 del 05/12/2016, e prorogata nell'incarico, senza soluzione di continuità, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 16 maggio 2018, assistito dal Dott. Nicola Frattura, con funzioni di segretario.

RICHIAMATO

il Decreto n. 35/2018, notificato all'Ente e al commissario in data 24/05/2018, con il quale il Presidente della Giunta Regionale attribuiva al Commissario Straordinario tutti i poteri consistenti nell'esercizio di tutte le funzioni degli organi dell'Ente commissariato previste dalla normativa vigente, assicurando una corretta gestione del ciclo dei rifiuti e concorrendo alla realizzazione degli obiettivi della L.R. 36/2013;

ATTESO

che il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani "Area Piomba - Fino" ha, tra i suoi compiti istituzionali quello di: "omissis .. realizzazione e gestione di impianti di tipo comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed il recupero dei materiali (art. 3, co.1) .. omissis realizzazione di studi, progetti ed investimenti in relazione all'organizzazione dei servizi di raccolta, smaltimento e riciclaggio di rifiuti (art. 3, co. 1, lett. c) ... omissis";

PREMESSO

che:

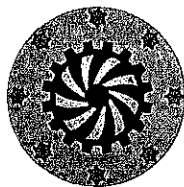
- il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani "Area Piomba Fino" è un Consorzio obbligatorio istituito con ex L.R. 08.09.1988, n. 74 in applicazione dell'ex D.P.R. 10.09.1982, n. 915, si configura Azienda speciale ai sensi dell'art. 1, co. 4 dello Statuto (BURA n. 5 Straordinario del 10.07.1998), ente strumentale dei n. 8 Comuni consorziati, ente pubblico economico, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e che gestisce attività a rilevanza economica (gestione integrata dei rifiuti urbani);
- in data 07/02/2019 è stato notificato il ricorso al Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro – da parte del Dott. Nicolino Luongo contro il Consorzio;
- con nota pec in data 27/03/2018, acquisita al protocollo del Consorzio in data 29/03/2018 con il n. 208, l'Avv. Gianpaolo Lella invitava questo Consorzio ad una negoziazione assistita ai sensi del D.L. n. 132/2014 convertito nella legge 162/2014 fra il Dott. Nicolino Luongo ed il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani "Area Piomba-Fino", per la richiesta, da parte del Dott. Nicolino Luongo di: "1) Dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e non di un contratto di collaborazione coordinato e continuativa tra il direttore Nicolino Luongo ed il Consorzio Piomba Fino di Atri per tutta la durata dell'attività lavorativa retribuita dall'11.01.2006 al 31.12.2014 e gratuita dall'01.01.2015 al 13.04.2015, ai sensi dell'art. 6 del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 ...; 2) Dichiarare la

Via Emilio Mattucci, sn – 64032 ATRI (TE)

Tel. 085.8797612 Fax 085.8780923

C.F. 90006190673 – P.Iva 01010730677

e-mail: consorziopiombafino@pec.it - consorziopiombafino@libero.it

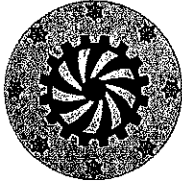


CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI "AREA PIOMBA FINO"

GESTIONE COMMISSARIALE

nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro flessibili (Contratto di collaborazione coordinata e continuativa) ripassati tra l'11.01.2006 e il 13.04.2015, ritenendoli stipulati in frode alla legge e chiedendo la loro conversione in un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Consorzio;3) Condannare il Consorzio Piomba - Fino, in riferimento alle mansioni svolte dal dr. Luongo, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2095 c.c., al pagamento di somme di denaro a titolo di differenze stipendiali fra quanto percepito e quanto spettante in funzione della qualifica ricoperta di Direttore Generale e Legale Rappresentante del Consorzio Piomba - Fino, nella misura complessiva di euro 171.883,00, di cui euro 115.056,00 quali differenza della retribuzione, euro 9.972,99 a titolo di lavoro straordinario, euro 35.000,00 a titolo di tredicesima mensilità non corrisposta ed euro 11.854,00 per TFR, come da allegati conteggi, oltre agli interessi legali, corrispondenti alla differenza retributiva dovuta dalla data di costituzione alla data di risoluzione di rapporto di lavoro o di quella diversa minore somma che sarà determinata in corso di causa, anche con valutazione equitativa ed oltre interessi dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo;4) In via subordinata, qualora il Giudice dovesse ritenere che il Consorzio Piomba - Fino è equiparato ad una Pubblica Amministrazione, bisognerebbe fare riferimento ai contratti collettivi di lavoro del settore pubblico e condannare il Consorzio al risarcimento del danno in favore del ricorrente, da potersi quantificare nella somma di euro 100.000,00 o in quella minore somma ritenuta di giustizia, tenuto conto dell'impegno lavorativo profuso nel corso di nove anni alle dipendenze del Consorzio. Per un compenso congruo in riferimento alla prestazione effettuata si potrebbe fare riferimento alla quantità e qualità della prestazione dedotta in contratto, anche con riferimento ai valori di mercato, assicurando comunque la proporzionalità con l'utilità conseguita dal datore di lavoro";

- il Consorzio riteneva infondata tale pretesa da parte del Dott. Nicolino Luongo e per dimostrare l'infondatezza delle pretese del Dott. Luongo è necessario avvalersi di una consulenza legale altamente professionale;
- con propria Deliberazione n. 21 del 4 giugno la Commissaria Straordinaria del Consorzio conferiva incarico all'Avv. Lorenzo Passeri per la tutela legale dello stesso Consorzio;
- il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani "Area Piomba - Fino, con memoria difensiva del 24.04.2019, si costituiva in giudizio e, contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto, eccepito, argomentato e concluso in fatto ed in diritto, rassegnava le seguenti conclusioni " *Voglia, pertanto, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) in via principale, rigettare il ricorso proposto per le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto e, per l'effetto, dichiarare l'avanzata richiesta risarcitoria infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguenziale statuizione di legge; 2) In via subordinata, e nel caso di accoglimento delle domande ex adverso prospettate condannare, in via riconvenzionale il dott. Luongo per le ragioni di cui in narrativa, al risarcimento del danno stimato nell'importo pari ad € 171.883,00 ovvero nel diverso importo equivalente al quantum risarcitorio e/o indennitario eventualmente riconosciuto al ricorrente ovvero, infine, nella diversa somma ritenuta di giustizia"*;
- all'udienza dell'08.05.2019 le parti, debitamente comparse, si riportavano ai propri scritti difensivi e il giudice, a meri fini conciliativi, formulava la somma di € 40.000,00 onnicomprensiva;



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE

- alla successiva udienza del 18.09.2019, il Consorzio riferiva negativamente in merito alla sopra citata proposta, tuttavia, il giudice sollecitava ulteriormente le parti a verificare la possibilità di una soluzione conciliativa determinata, dopo diversi incontri, in € 25.000,00 onnicomprensiva;

CONSIDERATO

che alla luce di quanto sopra ed in seguito alle trattative intercorse tra le parti, senza che ciò comporti attribuzione di alcuna responsabilità ed al solo fine di evitare l'alea e gli ulteriori costi del presente giudizio, il Consorzio ha intenzione di definire la controversia tramite reciproche concessioni tra le parti, previo abbandono della precitata causa ex art. 309 c.p.c. e con la definitiva rinuncia alle rispettive pretese, integralmente compensando le spese di causa;

RITENUTO

che:

- sia necessario approvare uno specifico atto transattivo da sottoporre al Dott. Luongo;
- detto atto transattivo debba contenere tutti i contenuti necessari alla definizione della controversia, così come risulta nello schema dell'atto di transazione stragiudiziale allegato alla presente deliberazione;

PRESO ATTO

del positivo parere legale dell'Avvocato Lorenzo Passeri in merito alla positività della transazione stragiudiziale;

ACCLARATO

che

- l'impegno di spesa per la definizione della controversia con il Dott. Luongo è quantificabile nel complessivo importo di € 25.000,00;

VISTI

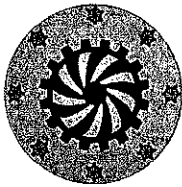
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL);
- la Legge del 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la legge 36/2013;
- D.lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- la DGR n. 854 del 05.12.2016;
- il DPGR n. 61 del 02.11.2017;
- il DPGR n. 35 del 16/05/2018

PRESO ATTO

- dei pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, ed espressi come segue:
- favorevole del Commissario Straordinario;

DELIBERA

1. di accogliere la sollecitazione del giudice a verificare la possibilità di una soluzione conciliativa per la diversa somma di € 25.000,00 onnicomprensiva;



**CONSORZIO COMPRESORIALE PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
"AREA PIOMBA FINO"**

GESTIONE COMMISSARIALE

2. di approvare lo schema dell'atto di transazione stragiudiziale da sottoporre al Dott. Luongo;
3. di dare mandato al Legale Rappresentante del Consorzio a sottoscrivere l'atto di transazione stragiudiziale con il Dott. Luongo, nei modi e nei termini, non modificabili, contenuti in detto schema dell'atto di transazione stragiudiziale allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale.

Il Segretario Verbalizzante



Il Commissario Straordinario

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Verbalizzante

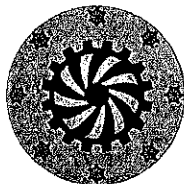


Il Commissario Straordinario

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio (D.Lgs. 104 del 02.07.2010) oppure entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24.11.1971, n. 1199 e s.m.i.

Parere di regolarità tecnica: favorevole dell'Arch. Laura D'Alessandro





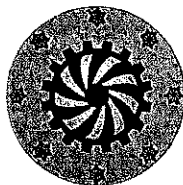
**CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
"AREA PIOMBA FINO"**

GESTIONE COMMISSARIALE

Si attesta che il presente atto Deliberazione Commissariale n. 06 del 10 aprile 2019
Ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa è pubblicato all'albo pretorio
online per quindici giorni a far data dal 10 DIC 2019

L'Incaricato del servizio





**CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
"AREA PIOMBA FINO"**

GESTIONE COMMISSARIALE

Allegato unico (composto da n. 4 pagine)

ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE

Con la presente scrittura privata redatta in duplice copia originale, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani "Area Piomba - Fino" (9006190673) con sede in Atri (TE), alla Via Emilio Mattucci s.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore Architetto Laura D'Alessandro, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Passeri del foro di Pescara;

e

Dr. Nicolino Luongo (LNGNLN36D18G237D) nato a Paglieta (CH) il 18 aprile 1936 e residente in Silvi (TE) Via Cipriani n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianpaolo Lella del foro di Teramo; d'ora innanzi definite anche "*parti*"

premesse che

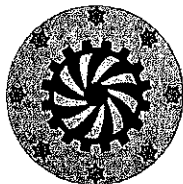
- a) il Dr. Luongo con ricorso ex art. 414 c.p.c., incardinato innanzi al Tribunale ordinario di Teramo-sezione Lavoro, (R.G.68/2019) chiedeva di: *"1) Dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e non di un contratto di collaborazione coordinato e continuativa tra il direttore Nicolino Luongo ed il Consorzio Piomba Fino di Atri per tutta la durata dell'attività lavorativa retributiva dall'11.01.2006 al 31.12.2014 e gratuita dall'01.01.2015 al 13.04.2015, ai sensi dell'art. 6 del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 ...; 2) Dichiarare la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro flessibili (Contratto di collaborazione coordinata e continuativa) ripassati tra l'11.01.2006 e il 13.04.2015, ritenendoli stipulati in frode alla legge e chiedendo la loro conversione in un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Consorzio; 3) Condannare il Consorzio Piomba - Fino, in riferimento alle mansioni svolte dal dr. Luongo, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2095 c.c., al pagamento di somme di denaro a titolo di differenze stipendiali fra quanto percepito e quanto spettante in funzione della qualifica ricoperta di Direttore Generale e Legale Rappresentante del Consorzio Piomba - Fino, nella misura complessiva di euro 171.883,00, di cui euro 115.056,00 quali differenza della*

Via Emilio Mattucci, sn - 64032 ATRI (TE)

Tel. 085.8797612 Fax 085.8780923

C.F. 90006190673 - P.Iva 01010730677

e-mail: consorziopiombafino@pec.it - consorziopiombafino@libero.it

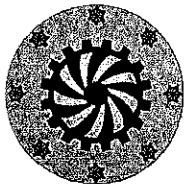


CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI "AREA PIOMBA FINO"

GESTIONE COMMISSARIALE

retribuzione, euro 9.972,99 a titolo di lavoro straordinario, euro 35.000,00 a titolo di tredicesima mensilità non corrisposta ed euro 11.854,00 per TFR, come da allegati conteggi, oltre agli interessi legali, corrispondenti alle differenza retributive dovute dalla data di costituzione alla data di risoluzione di rapporto di lavoro o di quella diversa minore somma che sarà determinata in corso di causa, anche con valutazione equitativa ed oltre interessi dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo; 4) In via subordinata, qualora il Giudice dovesse ritenere che il Consorzio Piomba - Fino è equiparato ad una Pubblica Amministrazione, bisognerebbe fare riferimento ai contratti collettivi di lavoro del settore pubblico e condannare il Consorzio al risarcimento del danno in favore del ricorrente, da potersi quantificare nella somma di euro 100.000,00 o in quella minore somma ritenuta di giustizia, tenuto conto dell'impegno lavorativo profuso nel corso di nove anni alle dipendenze del Consorzio. Per un compenso congruo in riferimento alla prestazione effettuata si potrebbe fare riferimento alla quantità e qualità della prestazione dedotta in contratto, anche con riferimento ai valori di mercato, assicurando comunque la proporzionalità con l'utilità conseguita dal datore di lavoro";

- b) il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani "Area Piomba - Fino, con memoria difensiva del 24.04.2019, si costituiva in giudizio e, contestando tutto quanto ex *adverso* dedotto, eccepito, argomentato e concluso in fatto ed in diritto, rassegnava le seguenti conclusioni " *Voglia, pertanto, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) in via principale, rigettare il ricorso proposto per le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto e, per l'effetto, dichiarate l'avanzata richiesta risarcitoria infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguenziale statuizione di legge; 2) In via subordinata, e nel caso di accoglimento delle domande ex adverso prospettate condannare, in via riconvenzionale il dott. Luongo per le ragioni di cui in narrativa, al risarcimento del danno stimato nell'importo pari ad € 171.883,00 ovvero nel diverso importo equivalente al quantum risarcitorio e/o indennitario eventualmente riconosciuto al ricorrente ovvero, infine, nella diversa somma ritenuta di giustizia";*
- c) all'udienza dell'08.05.2019 le parti, debitamente comparse, si riportavano ai propri scritti difensivi e il giudice, a meri fini conciliativi, formulava la somma di € 40.000,00 omnicomprensiva;



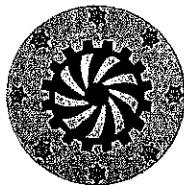
**CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
"AREA PIOMBA FINO"**

GESTIONE COMMISSARIALE

- d) alla successiva udienza del 18.09.2019, le parti riferivano negativamente in merito alla sopra citata proposta, tuttavia, il giudice sollecitava ulteriormente le stesse a verificare la possibilità di una soluzione conciliativa per la diversa somma di € 25.000,00 onnicomprensiva;
- e) pertanto le parti, alla luce di quanto sopra ed in seguito alle trattative tra loro intercorse, senza che ciò comporti attribuzione di alcuna responsabilità ed al solo fine di evitare l'alea e gli ulteriori costi del presente giudizio, hanno deciso di definire come di seguito la controversia tramite reciproche concessioni, con l'abbandono della precitata causa ex art. 309 c.p.c. e con la definitiva rinuncia alle rispettive pretese, integralmente compensando le spese di causa.

Ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

- Le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
- Il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani "Area Piomba - Fino, previa deliberazione commissariale, provvederà al pagamento in favore del dr. Nicolino Luongo della somma onnicomprensiva di € 25.000,00 (venticinquemila/00);
- Il dr. Nicolino Luongo accetta tale importo ad integrale soddisfacimento delle proprie pretese, dichiarando di non aver più nulla a pretendere dal Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani "area Piomba-Fino";
- La somma indicata e concordata sub n. 2) verrà corrisposta **in rate n. 18** ciascuna d'importo pari ad **Euro 1.388,88** (Euro **milletrecentottantotto/88**), il 10 (dieci) di ogni mese a far data da gennaio 2020, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente **IT85M0542277050000000012918**;
- L'odierna transazione è convenuta e sottoscritta dalle parti ad integrale tacitazione di ogni rispettiva ed a completa definizione transattiva del citato giudizio, donde le stesse parti null'altro avranno a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, se non l'esecuzione dell'odierna convenzione, con espressa e reciproca rinuncia alle domande, ai diritti e alle azioni;



**CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
"AREA PIOMBA FINO"**

GESTIONE COMMISSARIALE

- Le parti si impegnano ad abbandonare il presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 c.p.c. e a non comparire all'udienza del 20.11.2019, ore 9.15 ed alla successiva;
- Qualsiasi modifica, integrazione o variazione della presente scrittura privata non avrà effetto se non effettuata per iscritto e sottoscritta dalle parti;
- I rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13, comma 8 L.P.

Atri, lì _____

Arch. Laura D'Alessandro

Dott. Nicolino Luongo

Avv. Lorenzo Passeri

Avv. Giampaolo Lella